



Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 20 aprile 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 135

H^{bis}. Certificato di assicurazione e conto individuale

Art. 136

Abrogato

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2016.

20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 831.101

